

Allegato B) Al verbale del 24.11.2023- recepimento delle modifiche richieste per affiliazione FISDIR

Statuto

Aquateam nuoto cuoio associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata e normativa applicabile.

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore" o "CTS"), nonché del Titolo II, Capo I, del D. Lgs. 26 febbraio 2021 n. 36 ("Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" o "Normativa ASD") e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, "Aquateam Nuoto Cuoio Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "Aquateam ASD APS" (di seguito denominata "Associazione"),

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

1.2 L'associazione ha sede nel Comune di Castelfranco di Sotto in Pisa.

1.3 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

1.5 L'associazione potrà istituire - con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile - altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.

1.6 L'associazione ha durata indeterminata.

1.7 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal "CTS", dalla "Normativa ASD", dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, nonché - specificatamente per le attività di natura sportiva dilettantistica svolte - dagli statuti, dai regolamenti, dalle norme e direttive del CONI, del CIO, dell'IPC, del CIP delle Federazioni Sportive Nazionali (olimpiche e/o paralimpiche), Discipline Sportive Associate (D.S.A) o Enti di



Deliberato

Deliberato

Promozione Sportiva (E.P.S.) riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'associazione si affilierà, (d'ora innanzi, tutto quanto il complesso normativo sopra indicato è richiamato nel presente statuto con il termine di "Normativa Applicabile")

Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori.

2.1 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo:

- l'organizzazione e la gestione di attività a scopo ludico, ricreativo, e culturale, rivolte in special modo a soggetti portatori di varie disabilità, per favorire l'integrazione e di socializzazione;
- l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.

2.2 L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- a) Libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
- b) Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
- c) Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
- d) Democraticità della struttura;
- e) Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- f) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- g) Diritto di voto per tutti gli associati in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- h) Principio del voto singolo;
- i) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;
- j) Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;
- k) Devoluzione del patrimonio ad altri Ets con fini sportivi e di utilità sociale in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.

2.3 L'associazione non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Gli eventuali utili ed avanzi di



gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.

2.4 È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.5 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. h), d.lgs 36\2021previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2.6 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a: perseguire il bene comune; elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

2.7 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma: di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 3 - Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche.

3.1 L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi valendosi modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati delle seguenti attività di interesse generale:

a) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (rivolta sia a soggetti normodotati che disabili), ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b), d.lgs 36\2021 e di cui all'art 5 lett.t) del D.lgs. 117/2017 in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al nuoto attraverso l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. C.O.N.I. e del C.N. C.I.P. e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività



Diag for dno

Pelletti

Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alle seguenti discipline sportive: nuoto e pallanuoto, così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali (olimpiche e/o paralimpiche), Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti. Con delibera dell'assemblea soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive;

b) L'organizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art 5 lett. d) del D.lgs. 117/2017,

c) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'art 5 lett. i) del D.lgs. 117/2017, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale

d) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui all'art 5 lett. k) del D.lgs. 117/2017, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art 5 lett. l) del D.lgs. 117/2017;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art 5 lett. u) del D.lgs. 117/2017

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art 5 lett. v) del D.lgs. 117/2017;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'art 5 lett. w) del D.lgs. 117/2017;



3.2 Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:

- a) organizzare occasioni di incontro e formazione rivolte agli associati;
- b) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
- c) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui al precedente comma 3.1 d) nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e camps;
- d) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
- e) Organizzare gare e manifestazioni sportive;
- f) Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

3.3 Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali.

4.1 L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 1° comma del D. Lgs 117/2017 e 9 del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri ed i limiti definiti con i decreti individuati dai rispettivi articoli, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9.

4.2 In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) organizzare serate e conviviali per far conoscere e diffondere sul territorio le attività portate avanti dall'associazione.
- b) esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali anche a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- c) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- d) costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la

Stoppa Jan Anna



Delattori

concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;

e) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;

f) esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

g) organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;

h) svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;

i) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

4.3 Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

4.4 L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

4.5 L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale



all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

4.6 Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

4.7 Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

4.8 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 5 - Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

5.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping.

6.1 L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N e/o F.S.N.P.), Discipline Sportive Associate (D.S.A) o Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. cui delibererà di affiliarsi.

6.2 Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscrive al

Dep. San. d. n. 1



Deliberato

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

6.3 L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., dell' I.C.P., del C.O.N.I. e delle F.S.N. (olimpiche e/o paralimpiche), D.S.A. o E.P.S. cui delibererà di affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.

6.4 In particolare, l'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla L. 14.12.2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

6.5 L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Titolo II - Associati e Tesserati

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione.

7.1 Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

7.2 Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di specchiata moralità e irreprensibile condotta civile e sportiva, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.

7.3 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il rapporto associativo si scioglie al ricorrere di una fattispecie indicate all'art.12.

7.4 Possono essere associati dell'Associazione oltre che le persone fisiche anche le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore

al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale associate.

7.5 L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

7.6 La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

Art. 8 - Categorie di associati.

8.1 Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;

b. ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo;

c. atleti: sono gli associati che partecipano attivamente alle attività sportive gestite dell'associazione.

d. sostenitori: sono quegli associati che partecipano all'associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci;

e. onorari: sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del consiglio direttivo in relazione a particolari meriti sportivi, culturali, civili, associativi o umanitari. In considerazione della riconoscenza che l'associazione deve loro, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo gravante sugli associati;

f. junior: sono gli associati che non hanno compiuto la maggiore età. L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo può determinare, per tali soci, il versamento della quota associativa di entità ridotta. Al compimento della maggiore età gli Junior sono iscritti automaticamente nella categoria degli associati ordinari. Per garantire la democraticità della struttura, gli associati junior saranno rappresentati in assemblea da un'esercente la responsabilità genitoriale.

8.2 La differenziazione di cui sopra assume natura meramente onorifica e non comporta alcuna differenziazione nei diritti e nei doveri degli associati.

Art. 9 - Ammissione degli associati.

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo.

9.2 L'aspirante socio, sottoscrivendo la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, di dividerne gli scopi e le finalità

Dep. per d. a.



Albottol

associative, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.

9.3 In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti soci minorenni, si applica l'art. 16 del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questo cagionati.

9.4 La domanda di ammissione presentata da parte di enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, alla stessa dovrà essere allegata una copia del proprio statuto e contenere l'indicazione di un rappresentante dell'ente ai fini della partecipazione all'assemblea degli associati.

9.5 È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

9.6 All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

9.7 Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

9.8 Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

9.9 Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 10 - Diritti degli associati.

10.1 La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

10.2 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio e di diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle

proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo.

10.3 Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto relativo agli associati junior viene esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

10.4 Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione.

10.5 Tutti gli associati hanno il diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione dell'Associazione, presentando richiesta scritta secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo per l'accesso agli atti, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati.

Art. 11 Obblighi degli associati

11.1 Tutti gli associati hanno il dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire, di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede.

11.2 Tutti gli associati hanno il dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento della quota associativa al momento della loro ammissione e del contributo annuale entro i termini indicati annualmente dal Consiglio direttivo; di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 12 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

12.1 La qualifica di associato si perde per:

- a. recesso,
- b. esclusione per morosità,
- c. morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Deep Jan Chha



Alberto

12.2 Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

12.3 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione, l'associato può essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

12.4 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 13 - Tesserati.

13.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.

13.2 Si applicano gli artt. 15 e 16 del D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

13.3 Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo



delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

13.4 L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.

13.5 I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettatigli come tale.

13.6 I tesserati devono essere convocati annualmente in una assemblea per la definizione dei programmi e delle attività sportive. In tali assemblee hanno diritto di voto tutti i tesserati in regola con il pagamento del contributo di partecipazione alle attività sportive.

Titolo III: Organi associativi

Art. 14 - Organi associativi

14.1 Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente ed il Vicepresidente;
- d. L'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge;
- e. L'organo di revisione, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge;
- f. Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'assemblea.

14.2 L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Art. 15 - L'Assemblea

15.1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

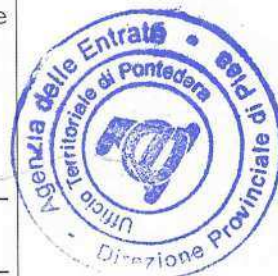
15.2 Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, i soci minorenni sono rappresentati in assemblea da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

15.3 Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16 - Compiti e funzioni

16.1 L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

Delega



Delega

- a) approva il bilancio/rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e) delibera ove ritenuto opportuno, la costituzione del Collegio dei probiviri, e ne elegge i componenti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, d.lgs 39\2021;
- h) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- i) si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- j) delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- k) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

17.2 L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

17.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

17.4 Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.



17.5 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

17.6 Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

17.7 Vighe il principio di una testa, un voto.

17.8 La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

17.9 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17.10 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

17.11 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo video collegato, si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quale gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 18 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

18.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

18.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

18.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scop Jan Chia



18.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 19 - Modifiche statutarie e scioglimento

19.1 La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

19.2 La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

19.3 Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

19.4 Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, gli amministratori potranno convocare una nuova assemblea a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione.

Sezione II - Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Composizione

20.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale.

20.2 I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

20.3 Il mandato del Consiglio direttivo scade con l'approvazione del bilancio/rendiconto relativo al quarto anno di mandato, in quell'occasione l'Assemblea dei soci che approva il bilancio provvede anche all'elezione per il rinnovo delle cariche.

Art. 21 - Decadenza dall'incarico, dimissioni, sostituzioni di consiglieri

21.1 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

21.2 Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

21.3 Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti



in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Compiti e funzionamento del Consiglio direttivo

22.1 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

22.2 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- l) nominare il responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, d.lgs 36\2021.

22.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

22.4 Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail o altro sistema di messaggistica anche istantanea in grado di comprovare l'avvenuta consegna del messaggio, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

22.5 Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto

Dep. San. d. n. a.



favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

22.6 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

22.7 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

22.8 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina al proprio interno un segretario ed un tesoriere.

22.9 Il Segretario:

a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione

b) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali l'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

c) cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati

22.10 Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

22.11. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, sia contigui che distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;



b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 23 - Incompatibilità

23.1 La qualità di membro del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l'associazione, sia esso di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione, di natura diversa da quella sportiva dilettantistica o di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V - Capo I - del D Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

23.2 È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP.

23.3 La funzione di membro del consiglio direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del consiglio direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione.

Art. 24 - Assegnazione di incarichi e determinazione dei compensi.

24.1 Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.

24.2 Il presidente ed il consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.

24.3 Tutte le cariche associative devono intendersi a titolo onorifico, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di compenso in favore dei componenti gli organi associativi per lo svolgimento della rispettiva carica.

24.4 L'organo amministrativo può tuttavia attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all'attività svolta e non alla carica ricoperta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi o premi per l'attività sportiva dilettantistica esercitata o da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V - Capo I - del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto a

Dopo





condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'art. 8 del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

24.5 Deve sempre essere remunerato l'eventuale organo di controllo o il revisore, al quale devono essere inoltre riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute.

24.6 Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell'associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

24.7 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.

Sezione III - Presidente e Vice Presidente

Art. 25 - Presidente e Vicepresidente

25.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

25.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

25.3 In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

25.4 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

25.5 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

25.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza il Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 26) Composizione dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo, se nominato, è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllo composto da tre Controllori Effettivi a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

26.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

26.3 Coloro che hanno incarichi di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

26.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla Revisione Legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- iscritti al Registro delle Revisori Legali; oppure:
- iscritti all'Ordine degli Avvocati, ovvero all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ovvero all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla Revisione Legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro delle Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.6 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale esso è composto un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 27 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto



continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 28 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo dura in carica per 4 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di durata della sua carica.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 29 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale, se dovuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, allo scopo, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, qualora nominato.

29.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

29.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

zione Provinciale



zione Provinciale

29.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

29.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

29.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

29.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

29.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

29.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 30 - Compenso dell'Organo di Controllo.

30.1 Deve sempre essere remunerato l'eventuale organo di controllo o il revisore, al quale devono essere inoltre riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute.

Art. 31 - Esercizio della funzione di revisione legale

31.1 La funzione di revisione legale, qualora non venga affidata all'Organo di Controllo, può essere affidata ad una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.



Art. 32 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione V - Il Collegio dei Probiviri

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

33.1 Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

33.2 I Probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio, ai sensi del presente statuto dagli associati e dal consiglio direttivo, e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

Titolo IV: Patrimonio, esercizio finanziario, bilancio e libri associativi

Art. 34 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

34.1 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

34.2 L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

34.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

34.4 Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate



zione Provinciale

- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

34.5 Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 35 - Esercizio sociale

35.1 L'esercizio sociale va dal primo settembre (01.09) al trentuno agosto (31.08) dell'anno successivo.

35.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

35.3 In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

35.4 Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

35.5 Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

35.6 L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto all'articolo 21.3.

Art. 36 - Libri sociali

36.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Tesserati;
- c) il Registro dei Volontari;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri, qualora costituito;
- g) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

36.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.



Art. 37 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

37.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali assolvendo agli obblighi di pubblicazione previsti dalla "Normativa Applicabile".

37.2 Tutti i libri sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; il Consiglio direttivo può predisporre un regolamento per disciplinare le modalità di accesso e consultazione degli stessi

37.3 Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Titolo V - Scioglimento e liquidazione

Art. 38 - Scioglimento

38.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

38.2 L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

38.3 Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi o ad altri Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 2.5 del presente statuto.

38.4 Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:

- a) rinuncia alla qualifica di tutti gli associati.
- b) mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Titolo VI: Disposizioni finali.

Art. 39 - Affiliazioni

39.1 L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle F.S.N. (olimpiche e/o paralimpiche, D.S.A. o E.P.S. a cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 40 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria.

40.1 L'associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N. (olimpiche e/o paralimpiche), D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà e cui il tesserato fa riferimento, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti C.O.N.I., C.I.P. e federali.



40.2 Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea dei soci qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato, nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

40.3 In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seg. c.p.c., ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che si tratti di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

40.4 Il giudizio dell'arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

40.5 Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Art. 41 - Regolamento interno

41.1 Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 42 - Disposizioni finali

42.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dalla "Normativa applicabile" così come definita all'art. 1.7 del presente statuto.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 21 luglio 2023 ed entrerà subito in vigore.

IL PRESIDENTE
Gian Luca Drago

Drago Gian Luca

Albottese



3 1259 07/12/2023

0,00 **TZ423L001259000RI**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4